

Napoli, 31 maggio 2024

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8/2024

Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che in data 30 aprile 2024 è stata pubblicata, sul Suppl. Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Si segnala, che sulle previsioni in materia di lavoro inserite nel D.L. n. 19/2024 ([Cfr. circolare nr.6 dell’11/03/2024](#)), in sede di conversione sono intervenute le seguenti modifiche:

Durc e agevolazioni

In particolare, l’art. 29 del D.L. n. 19/2024, al comma 1, integra la disciplina del DURC richiedendo che, affinché le imprese possano mantenere i benefici fiscali e previdenziali previsti dalle leggi speciali, in sede ispettiva dovrà verificarsi non solo il puntuale versamento dei contributi, ma altresì il rispetto delle più importanti prescrizioni in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, secondo una *check-list* che dovrà individuarsi ad opera di un decreto ministeriale di futura emanazione.

È importante precisare che già in passato si consentiva che, a fronte di una violazione degli obblighi di legge o delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, venisse meno il godimento dei benefici sul piano contributivo. La norma ora introdotta, però, amplia la portata sanzionatoria che consegue all’accertamento di segno negativo, perché a fronte di una singola violazione fa venir meno i benefici relativi a tutti i lavoratori, e dunque produce effetto anche per quelle categorie o gruppi di lavoratori per i quali il controllo ispettivo non ha rilevato alcuna irregolarità.

Appalti – distacchi – somministrazione - esternalizzazione Responsabilità solidale

La legge di conversione del decreto PNRR (D.L. n. 19/2024, convertito in Legge n. 56/2024), in materia di trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Da notare però che, con le modifiche apportate il contratto collettivo di riferimento non è più quello maggiormente applicato nel settore, ma quello: stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente

più rappresentative sul piano nazionale e strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Si prevede inoltre che la responsabilità solidale tra committente imprenditore, l'appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – si applica anche nei casi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti.

Patente a punti nei cantieri - sicurezza

Tra le modifiche intervenute spicca, in particolare, la sostituzione integrale dell'articolo 27 del Dlgs 81/2008, il cd. "Testo unico" della sicurezza sul lavoro, con la messa a punto del nuovo sistema della "patente a crediti"; in effetti era già previsto nel testo originario ma fin ora era rimasto inattuato anche una serie di criticità "genetiche".

In materia di patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito dei cantieri edili, è previsto che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Restano esclusi dall'obbligo del possesso della patente i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA. Un decreto del Ministero del lavoro individuerà le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente, l'individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Da osservare, inoltre, che in sede di conversione è stato mantenuto il rilascio, in formato digitale, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e subordinatamente al possesso di una serie di requisiti da autocertificare ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (iscrizione presso la CCIAA; regolarità formativa per quanto riguarda il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori autonomi e i prestatori di lavoro; possesso del DURC; possesso del DURF; nomina del RSPP), si tratta, quindi, di una semplificazione anche se va tenuto presente che la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti.

La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell'attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di sospensione della patente da parte di INL). Al tempo stesso è stato modificato anche il quadro dei crediti decurtati a seguito degli infortuni.

Va anche fatto rilevare che è rimasto fermo che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I. Esse sono quelle che espongono a rischi di carattere generale come, ad esempio, la mancata elaborazione del DVR, la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione o la mancata elaborazione del piano

operativo di sicurezza, quelle che espongono ai rischi di caduta dall'alto come la mancanza di protezione verso il vuoto, quelle che espongono al rischio di seppellimento, quelle che espongono al rischio di elettrocuzione e quelle che espongono al rischio d'amianto. Inoltre, è stata confermata anche la sospensione cautelare della patente fino a dodici mesi da parte dell'INL, qualora in cantiere si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Maria Cafasso
